

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Ivrea a mezzo di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Montalto Dora, tramite restituzione dell'impianto a monte, assentita a Idropadana srl.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 297-11274 del 4/5/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 3/12/2015 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;

2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Idropadana s.r.l. con sede legale in Torino – C.so Orbassano n. 336, P.IVA 05499040011, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 21/12/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Ivrea, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativi disciplinare principale e suppletivo; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dalla restituzione della centrale "Montalto Dora" in Comune di Montalto Dora in misura di una portata massima pari a 40.000 litri/s e di una portata media pari a 29.730 litri/s, per produrre sul salto di metri 6,75 la potenza nominale media di kW 1.967,4 - con restituzione nel Fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(...omissis...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico dei Comuni di Montalto Dora e Ivrea; a tale scopo, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, con il presente provvedimento vengono approvati gli elaborati elencati al precedente punto 3) alla voce "Elaborati urbanistici": come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo degli strumenti urbanistici vigenti agli elaborati di cui sopra dovrà essere effettuato dai Comuni interessati successivamente al presente provvedimento, in occasione della prima variante allo strumento stesso;

6) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge, mediante comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., esame e recepimento ove possibile delle

relative osservazioni e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3);

7) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dai disciplinari principale e suppletivo della concessione di derivazione d'acqua;

8) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione in linea idraulica per gli interventi sulla Roggia Boasca ex R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo se del caso del nulla osta per le interferenze con la viabilità comunale e della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica;
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

9) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

10) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

11) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica sarà realizzato da Enel Distribuzione SpA e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

12) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

14) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di

consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

15) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

16) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che alle ditte espropriande ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalità e le forme previste dalla Legge;

17) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"